CORTE FEDERALE DI APPELLO

L'anno 2020, il giorno 11 del mese di settembre, in Roma, via Solferino n. 32, la Corte Federale d'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Fabio Mattei	Componente
Cons. Maria C. Quiligotti	Componente relatrice
Cons. Giulio Veltri	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Valerio Brizzolari.

nel ricorso del sig. Mario Silvestri Reccavallo, avverso la sentenza n. 35/2019 del Tribunale Federale, emessa in data 8 novembre 2019

FATTO

Con il reclamo depositato in data 22.11.2019 il sig. Mario Silvestri Reccavallo ha impugnato la sentenza del Tribunale Federale dell'A.C.I. n. 35/2019, pubblicata e comunicata in data 8.11.2019, nell'ambito del procedimento disciplinare n. 51/2018.

In punto di fatto ha brevemente riassunto la vicenda di cui trattasi nei termini di cui di seguito.

Il sostituto procuratore presso la Procura Federale di Roma ha deferito, in data 27.3.2019, al Tribunale Federale il sig. Mario Silvestri Reccavallo, addebitandogli di non avere, nella qualità di ufficiale di gara (con licenza n. 56629) e nell'ambito di una competizione sportiva, effettuato il caricamento nel procedimento informativo della « ... *seconda pagina del passaporto cartaceo che si andava a sostituire, e che costituiva la condizione per la riduzione della tariffa di rilascio, per i seguenti passaporti tecnici: nn. 3232, 10033, 10036, 10046,10116, 10124, 10180, 10188, 10212, 10238, 10264, 10300,10301,10316,10317,10374,10399,10412,10481,10482,10601,10650 ...* ».

In particolare veniva contestato al reclamante la violazione degli articoli 8.1 e 136 del Regolamento Sportivo Nazionale nonché dell'appendice 6 del predetto Regolamento.

L'odierno reclamante si è costituito dinanzi al Tribunale Federale contestando la sussistenza della condotta imputatagli e, soprattutto, deducendo, preliminarmente, la violazione del termine di conclusione del procedimento disciplinare di cui all'art. 38, comma 1, del Regolamento di Giustizia sportiva dell'A.C.I. Sport (d'ora in poi soltanto R.G.S. A.C.I. Sport).

L'odierno reclamante contestava, in particolare, la legittimità del procedimento disposto a suo carico, richiedendone l'estinzione sulla base di quanto disposto dal successivo comma 4 del medesimo art. 38 R.G.S. A.C.I. Sport.

Il Tribunale Federale, a conclusione del relativo giudizio, ha dichiarato l'odierno reclamante responsabile delle infrazioni contestategli, applicandogli la sanzione

ivi indicata, avendo ritenuto che *“ ... non sussiste la violazione dell'art. 38 RNS in quanto il deferimento è stato inviato il 27 marzo 2019 ed il 5 maggio successivo il Silvestri Reccavallo è stato convocato per l'udienza del successivo 4 luglio con raccomandata ar dal momento che non ha fornito l'indirizzo elettronico per le notifiche contravvenendo ad un preciso obbligo statuito dal vigente Regolamento di Giustizia agli art. 11 c. l e 3. Convocare l'incolpato ad udienza più vicina non solo deve contemplare le esigenze del Collegio ma avrebbe potuto comportare ulteriori rinvii per il rischio del mancato perfezionamento della notifica*.”.

L’odierno reclamante in sede di appello ha dedotto i seguenti motivi di censura:

1 – “*Violazione e falsa applicazione del termine di estinzione del giudizio disciplinare di cui all’art. 38, co. 1, del Regolamento di giustizia sportiva dell’A.C.I.; violazione del principio di ragionevole durata dei procedimenti; violazione dell’art. 38, co. 4, del Regolamento di giustizia sportiva dell’A.C.I.*”.

In particolare ha dedotto al riguardo che:

- il reclamante è stato deferito al Tribunale Federale in data 27.3.2019;

- l'udienza a suo carico era stata originariamente fissata per il giorno 4.7.2019 e, quindi, differita d'ufficio al giorno 26.9.2019;

- il procedimento in questione avrebbe, pertanto, dovuto concludersi entro e non oltre il giorno 25.6.2019, ossia entro i 90 giorni di cui all'art. 38, co. 1, del R.G.S. A.C.I. Sport;

- il Tribunale Federale non ha rettamente considerato il rinvio d'ufficio, ignorando il decorso del termine massimo imposto dal regolamento; il rinvio del

procedimento al 26.9.2019 ha comportato addirittura il decorso di un ulteriore termine di 86 giorni, pari quasi al doppio di quello massimo previsto;

- le argomentazioni addotte da parte del Tribunale Federale per sostenere che non vi è stata, nella fattispecie, la dedotta violazione dell'art. 38, co. 1, del R.G.S. A.C.I. Sport sono destituite di fondamento;

- in primo luogo il reclamante non ha violato l'art. 11, co 1 e 3, del R.G.S. A.C.I. Sport - peraltro disposizione mai richiamata da parte della Procura - nella parte in cui prevede che l'incolpato debba mettere a disposizione dell'autorità procedente un indirizzo e-mail cui ricevere ogni successiva comunicazione, in quanto ha sempre tempestivamente interloquito mediante scambio di messaggi e-mail con l'Autorità procedente a cui ha addirittura inviato una memoria difensiva, non potendo comparire personalmente, atteso che come documentato in atti:

-- in data 22.1.2019 il reclamante ha ricevuto dalla Segreteria della Procura Federale A.C.I. Sport una e-mail di convocazione per l'audizione dell'1.2.2019;

-- in data 4.2.2019 il reclamante ha ricevuto dalla medesima Segreteria una seconda e-mail con la quale lo si notiziava che il Sostituto procuratore Federale aveva disposto una nuova convocazione per il giorno 6.2.2019;

-- in pari data il reclamante, impossibilitato a comparire alla data indicata dalla Procura, ha inviato una e-mail contenente in allegato una memoria difensiva e documentazione fotografica relativa all'incolpazione, riscontrata da parte della Segreteria della Procura federale, con lo stesso mezzo, il seguente 5.2.2019;

- né l'odierno reclamante ha violato l'art. 38, co. 5, lett. b), del R.G.S. A.C.I. Sport – disposizione parimenti mai richiamata da parte della Procura – nella parte in cui sanziona la mancata collaborazione dell'incolpato con le Autorità procedenti, avendo, come in precedenza rilevato, lo stesso sempre riscontrato i messaggi e-mail pervenuti da parte della Procura;

- in secondo luogo, la circostanza che la fissazione dell'udienza a una data più ravvicinata *"... avrebbe potuto comportare ulteriori rinvii per il rischio del mancato perfezionamento della notifica ... "* è un'asserzione formulata in chiave probabilistica e non suffragata da elementi concreti, inidonea comunque a scalfire la portata dell'art. 38 R.G.S. A.C.I. Sport;

2 – "*Incongruenza della sanzione irrogata ed ingiusti effetti negativi cui è stato esposto l'incolpato date le lungaggini del procedimento*".

In particolare ha dedotto al riguardo che:

- è mancata la necessaria proporzionalità della sanzione richiesta dalla Procura Federale e applicata da parte del Tribunale Federale rispetto agli addebiti mossi a suo carico, cui è stata inflitta la sospensione delle licenze per mesi quattro ai sensi dell'art. 227.6 lett. b), R.S.N.;

- l'odierno reclamante ha patito "di fatto" l'emarginazione e la fuoriuscita dalle attività della Federazione ancora prima del deferimento notificato nel mese di marzo 2019 e sin dalla segnalazione risalente ormai al 2018, atteso che si è visto negare il diritto a svolgere qualsiasi attività e a partecipare a qualsiasi competizione organizzata dalla stessa.

Il reclamante ha concluso chiedendo, in via principale, la riforma dell'impugnata sentenza con l'accertamento della violazione del principio di ragionevole durata dei procedimenti e la dichiarazione dell'estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 38, co. 4, R.G.S. A.C.I. Sport e, in via subordinata, il proscioglimento del reclamante e, infine, in via ulteriormente subordinata, la riduzione della sanzione inflittagli.

All'udienza dell'11.9.2020 sono presenti, per la Procura, l'avv. Vincenzo Capo e, per il reclamante, l'avv. Davide Rossi nonché il reclamante stesso.

L'avv. Vincenzo Capo ha diffusamente argomentato l'infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto; rilevando, in particolare, la diversità e autonomia degli uffici di segreteria della Procura e del Tribunale Federale nonché la non contestata mancata comunicazione da parte dell'odierno reclamante dell'indirizzo di posta elettronica (PEC e/o semplice) di cui all'art. 11 del R.G.S. A.C.I. Sport e invocando il disposto di cui all'art. 152, co. 2, c.p.c. in ordine alla natura ordinatoria dei termini processuali cui andrebbero ricondotti anche i termini di cui all'art. 38 del R.G.S. A.C.I. Sport; concludendo, infine, nel senso che, da un lato, il termine di conclusione del procedimento di cui trattasi non è stato superato nella fattispecie di interesse e che, peraltro, anche la sanzione applicata è proporzionale rispetto ai fatti contestati e di cui il reclamante è stato riconosciuto responsabile.

All'esito dell'udienza è stato pubblicato in pari data, dandone lettura alle parti in presenza, il dispositivo della decisione sul reclamo.

MOTIVI

Il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto per le considerazioni tutte che seguono.

L'art. 38 R.G.S. A.C.I. Sport, rubricato "*Termine di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi (Principio di ragionevole durata dei procedimenti)*", statuisce, per quanto di interesse specifico in questa sede, che "*I. Il termine per la pronuncia del dispositivo della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall'art. 33 comma 2. ...*

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

5. II corso dei termini è sospeso: ...

b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario; ...

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione. …".

Nella fattispecie, dall'esame degli atti, emerge che:

- l’azione disciplinare è stata esercitata da parte della Procura Federale in data 27.3.2019, con il deferimento del reclamante al Tribunale Federale ai sensi dell’art. 27, co. 1, R.G.S. A.C.I. Sport;

- i 90 giorni di cui al co. 1 dell’art. 38 R.G.S. A.C.I. Sport venivano, pertanto, in scadenza in data 25.6.2019;

- l’udienza originariamente fissata per il giorno 4.7.2019, con convocazione del giorno 5.5.2019, è stata successivamente differita d’ufficio al giorno 26.9.2019;

- il giudizio è stato conseguentemente definito.

Il Tribunale Federale ha ritenuto che, nella fattispecie, non sussistesse la violazione dell’indicato termine perentorio di 90 giorni cui al co. 1 dell’art. 38 R.G.S. A.C.I. Sport in quanto:

- la convocazione per l’udienza del 4.7.2019 è stata effettuata mediante raccomandata A/R poiché l’odierno reclamante non ha fornito un indirizzo elettronico per le notifiche, in violazione del relativo obbligo di cui all’art. 11, co. 1 e 3, R.G.S. A.C.I. Sport;

- la convocazione per un’udienza in data più ravvicinata avrebbe potuto comportare un ulteriore rinvio per il rischio del mancato perfezionamento della notifica;

- comunque la fissazione della data di udienza deve tenere conto delle esigenze del Collegio;

- l’odierno reclamante non ha prestato la dovuta collaborazione con gli organi di giustizia, secondo quanto statuito dalla lett. b) del co. 5 dell’art. 38 R.G.S. A.C.I.

Sport, avendo centellinato le informazioni richieste da parte della Procura e non avendo fornito un indirizzo elettronico per le notifiche, con la conseguente sospensione del procedimento ai sensi della disposizione richiamata.

L'art. 38 R.G.S. A.C.I. Sport individua, al richiamato comma 5, le fattispecie di sospensione del decorso dei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2; le ipotesi ivi previste - in quanto eccezioni/deroghe al decorso dei predetti termini perentori, al cui inutile decorso il comma 4 ricollega la dichiarazione di estinzione del giudizio, anche d'ufficio - devono essere di stretta interpretazione e, quindi, non estendibili nel relativo ambito applicativo in via interpretativa o analogica.

Avuto riguardo al tenore testuale della fattispecie di cui alla lett. b), espressamente richiamata nella sentenza di primo grado del Tribunale Federale, laddove dispone che "*b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario*;", deve, pertanto, ritenersi che la collaborazione dell'incolpato che rileva ai fini della sospensione del termine di cui trattasi è riferita esclusivamente ai soli accertamenti che richiedono indispensabilmente la sua collaborazione ed è infatti prevista per il solo temp necessario all'espletamento dei predetti accertamenti; da quanto evidenziato consegue che, comunque, a prescindere da quanto ulteriormente argomentato di seguito in ordine alla sussistenza di un obbligo in tal senso ed alle relative conseguenze, la mancata comunicazione da parte dell'incolpato di un indirizzo e-mail cui effettuare le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non può in alcun modo rientrare nell'ambito degli indicati "*accertamenti*"; nell'ambito

dei quali, evidentemente, devono ricomprendersi tutte le attività da effettuarsi in corso di procedimento ai fini della verifica dei fatti posti a base del deferimento, come appare evidente, altresì, dal tenore della successiva lett. c), che si riferisce agli accertamenti di particolare complessità.

In definitiva, la circostanza che il deferito non abbia fornito la suddetta comunicazione, non può, in alcun modo, avuto riguardo al tenore testuale e alla *ratio* della richiamata disposizione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 38 R.G.S. A.C.I. Sport, comportare una legittima sospensione dei termini di cui al precedente comma 1.

Quanto, invece, all'ulteriore condotta del reclamante e su cui si è incentrata la sentenza del Tribunale Federale al fine di ritenere la ricorrenza della richiamata fattispecie sospensiva di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 38 R.G.S. A.C.I. Sport, secondo cui questi avrebbe centellinato le informazioni richieste da parte della Procura, deve rilevarsi che, in seno alla predetta sentenza, non sono state riportate le puntuali circostanze di fatto idonee a comprovare che, effettivamente, il reclamante abbia tenuto un comportamento non collaborativo in sede di procedimento nel senso indicato. E alcun puntuale elemento al riguardo è stato fornito da parte della Procura, avendo, invece, il reclamante prodotto in atti documentazione che attesta, in senso contrario, il riscontro che questi ha prontamente dato a tutte le comunicazioni effettuate da parte degli organi di giustizia.

Quanto alle prospettate esigenze del Collegio giudicante, richiamate in seno alla sentenza del Tribunale Federale impugnata in questa sede, deve rilevarsi che il comma 5 dell'art. 38 R.G.S. A.C.I. Sport prevede, quale ipotesi di sospensione dei termini di cui trattasi, la fattispecie di cui alla lett. e), che dispone testualmente "*e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione*"; dalla lettura della disposizione richiamata emerge, con evidenza, che, al fine di potere determinare l'effetto sospensivo in questione, deve necessariamente trattarsi, di "*gravi impedimenti soggettivi*".

E, invece, nel caso in esame, il Tribunale Federale non ha fatto riferimento ad alcuna circostanza concreta riconducibile all'ipotesi ivi prevista, essendosi limitato a richiamare solo genericamente, appunto, le "*esigenze del Collegio*"; laddove non tutte le esigenze del Collegio giudicante sono evidentemente idonee a determinare la sospensione dei termini di cui trattasi ma solo ed esclusivamente le esigenze con le caratteristiche ivi individuate.

Tanto premesso si ritiene di dovere, comunque, specificare quanto segue in ordine alla sussistenza di un obbligo dell'incolpato di fornire un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni inerenti al procedimento e alle conseguenze ricollegabili alla relativa mancata comunicazione.

L'art. 11 R.G.S. A.C.I. Sport, rubricato "*Comunicazioni e termini*", dispone che "*1. Tutti gli atti del procedimento, e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata. All'atto del*

rilascio o del rinnovo di una licenza sportiva, il licenziato è tenuto ad indicare l'indirizzo di posta elettronica eletto per le comunicazioni, che sia idoneo a garantire conferma di avvenuta ricezione e certezza della medesima. I Giudici e la Procura Federale possono invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati direttamente ai soggetti che vi sono sottoposti ... . In caso di mancata comunicazione da parte del licenziato di aggiornamenti, rispetto ai recapiti ed indirizzo indicati al momento del rilascio o rinnovo della licenza sportiva, lo stesso è sanzionabile fino alla revoca della licenza stessa. ...

In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'Organo procedente e si danno per conosciute con tale deposito. …".

Dalla lettura della predetta norma emerge che l'unica sanzione espressamente prevista dall'indicata norma in relazione all'obbligo di comunicare un indirizzo di posta elettronica è quella di cui al comma 2, che non ha nulla a che vedere con i termini del procedimento, ed è relativa esclusivamente al mancato aggiornamento

dell’indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza; nessuna sanzione è, invece, indicata, nell’ambito della norma richiamata, per l’originaria mancata comunicazione del predetto indirizzo.

Peraltro è il successivo comma 3 che qualifica in termini di onere e non di obbligo l’indicazione, da parte dell’incolpato, nel primo atto anche anteriore al deferimento, dell'indirizzo di posta elettronica presso il quale intende ricevere le comunicazioni, specificando, tuttavia, di seguito, che, in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si danno per conosciute con tale deposito; in tal modo, escludendo che la mancata comunicazione possa fare conseguire effetti ulteriori e diversi da quelli ivi specificatamente indicati; anche considerato che, comunque, in ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

Da quanto esposto consegue, altresì, che le argomentazioni spese in sede di trattazione orale da parte della Procura in ordine alla diversità e autonomia delle segreterie della Procura da un lato e degli organi di giustizia dall’altro - di tal che le comunicazioni intercorse tra la Procura e il reclamante per mezzo di posta elettronica, invocate nel reclamo da parte di quest’ultimo, non avrebbero alcuna rilevanza al fine di comprovare che, comunque, fosse stato acquisito nel procedimento e, altresì, utilizzato plurime volte l’indirizzo di posta elettronica del reclamante – non appaiono dirimenti.

Quanto, poi, all'ulteriore profilo rilevato in sede di trattazione orale da parte della Procura in ordine all'operatività, nella fattispecie, dell'art. 152, co. 2, c.p.c., in quanto si tratterebbe pur sempre di termini processuali, deve rilevarsi che l'art. 38 R.G.S. A.C.I. Sport dispone espressamente, al comma 4, che "*4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone*", attribuendo, pertanto, in modo inequivocabile natura perentoria ai termini di conclusione dei procedimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Conclusivamente, il termine di cui al comma 1 dell'art. 38 R.G.S. A.C.I. Sport di 90 giorni per la conclusione del procedimento dinanzi al Tribunale Federale, che ha iniziato a decorrere alla data del 27.3.2019, è venuto in scadenza alla data del 25.6.2019, non essendo rinvenibili in atti cause di sospensione del predetto termine riconducibili alle fattispecie di cui al successivo comma 5 e atteso che il predetto comma 1 si riferisce specificatamente alla pronuncia del dispositivo della decisione di primo grado, non rilevando pertanto che, nel periodo di decorrenza del termine in questione, gli organi della giustizia avessero comunque provveduto, in data 5.5.2019, alla convocazione dinanzi a loro del reclamante, avuto riguardo alla data di originaria convocazione nonché a quella successiva del rinvio di ufficio.

Il reclamo deve, pertanto, essere accolto siccome fondato.

PQM

La Corte Sportiva Federale di Appello accoglie il reclamo.

Roma, 11 settembre 2020

Il Presidente — Il Relatore

Claudio Zucchelli — Maria Cristina Quiligotti

Il Segretario